

ALBO AVVOCATI EPAP

Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali in favore di EPAP

1. Finalità - Ambito di applicazione

- 1. EPAP Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (di seguito solo "**EPAP**" ovvero l'"**Ente**"), mediante il presente Disciplinare (il "**Disciplinare**") intende istituire un apposito elenco (di seguito solo l'"**Albo**") di avvocati appartenenti al libero foro (in seguito solo l'"**Avvocato**" o gli "**Avvocati**"), cui affidare singoli incarichi di assistenza legale per attività giudiziale e stragiudiziale concernenti uno qualsiasi dei servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lett. h), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 ... in un arbitrato o ... in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31.
- 2. Il presente Disciplinare, in conformità al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è assunto nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, nonché dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e buon andamento.

2. Istituzione dell'Albo

- 1. L'istituzione dell'Albo ha luogo a seguito di apposito avviso (l'"**Avviso**"), del quale è data pubblicità attraverso i siti *web* istituzionali dell'Ente e sui principali siti di riferimento degli Enti di Previdenza.
- 2. L'Albo non ha scadenza ed è composto da Avvocati, Studi Legali Associati, Società tra Avvocati, Società tra Professionisti, in possesso dei requisiti previsti, che ne richiedano l'iscrizione tempo per tempo.
- 3. L'Albo è suddiviso in sezioni corrispondenti ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da conferire.
- 4. In particolare, l'Albo sarà suddiviso nelle seguenti sezioni, che potranno, all'occorrenza, essere implementate, senza necessità di modifica del presente Disciplinare:
- A. Diritto del lavoro e previdenziale
- B. Diritto amministrativo e costituzionale
- C. Diritto civile
- D. Diritto penale
- E. Diritto tributario e fiscale
- F. Diritto commerciale, diritto fallimentare e del codice della crisi d'impresa
- G. Diritto dei Mercati Finanziari
- H. Trattamento dei dati personali e privacy



3. Requisiti per l'iscrizione all'Albo

- 1. L'iscrizione all'Albo è consentita esclusivamente agli Avvocati del libero Foro che, al momento della presentazione della richiesta, siano validamente iscritti nell'albo professionale di appartenenza, posseggano l'abilitazione al patrocinio ed abbiano maturato almeno 5 anni di specifica e comprovata competenza in una o più materie richiamate nell'art. 2, da attestare con il *curriculum vitae*.
- 2. È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti, da attestare con autodichiarazione all'atto della richiesta di iscrizione e da confermare al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico:
 - a) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (con relativo rinnovo);
 - b) assenza di condanne definitive per delitti non colposi, nonché assenza di applicazione di misure di sicurezza:
 - c) possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione sulla base della normativa vigente;
 - d) assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi. In particolare, gli Avvocati non dovranno avere in corso - o avere avuto negli ultimi tre anni - attività di difesa legale, anche stragiudiziale, contro EPAP e devono assumere l'impegno a non esercitare attività di assistenza nei riguardi di soggetti con posizioni giuridiche contrarie e/o avverse all'Ente per tutta la durata di validità di iscrizione all'Albo e nel biennio successivo all'eventuale cancellazione, per come anche previsto dalle norme del codice deontologico forense;
 - e) assenza di provvedimenti sanzionatori in corso e/o subìti nel corso dell'ultimo quinquennio in relazione a violazioni del Codice Deontologico Forense;
 - f) assenza di dichiarazione di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, salvi i casi di riabilitazione.
- 3. In caso di richiesta di iscrizione presentata da Studi Legali Associati, Società tra Avvocati, Società tra Professionisti, la mancanza dei requisiti prescritti dal comma 2 in capo anche ad uno solo dei Soci e/o Associati, comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Albo di tutta l'Associazione, ovvero la Società, di cui questi faccia parte.
- 4. In caso di variazione o del venir meno di uno dei requisiti sopra elencati, la modifica dovrà essere comunicata ad EPAP entro 5 giorni da quando l'Avvocato ne è venuto a conoscenza.

4. Modalità per l'iscrizione all'Albo

1. Gli Avvocati interessati all'inserimento nell'Albo devono presentare richiesta di iscrizione, firmata digitalmente, da far pervenire via pec – epap@pec.epap.it, indicando nell'oggetto "Richiesta Iscrizione Albo Avvocati EPAP", utilizzando gli appositi Moduli allegati al Disciplinare.



- 2. La richiesta deve contenere l'indicazione della sezione in cui l'Avvocato chiede di essere inserito, con menzione della decorrenza dell'esperienza nello specifico settore, nonché i Fori nei quali è disponibile a prestare patrocinio.
- 3. Alla richiesta, che dovrà contenere anche la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la conoscenza e accettazione del presente Disciplinare, nonché le contestuali dichiarazioni di impegno, dovrà essere allegato il *curriculum vitae* sottoscritto digitalmente, attestante la capacità tecnica dell'Avvocato, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali, alle specializzazioni e pubblicazioni (allegato *a*)).
- 4. Nel caso di richiesta di iscrizione presentata da Studi Legali Associati, Società tra Avvocati, Società tra Professionisti, il Modulo (allegato *b)*) deve essere sottoscritto, per le associazioni, da un associato all'uopo delegato, per le società, dal Legale Rappresentante. In tali casi dovranno essere altresì allegati:
 - a. la delega del soggetto che firma la domanda o la documentazione comprovante la Legale Rappresentanza;
 - b. l'elenco dei Soci e/o Associati che compongono l'associazione o la società e i relativi curriculum vitae;
 - c. le dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 di cui alla lett. a) del comma 3 che precede, rese da tutti i Soci e/o Associati.
- 5. EPAP si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni contenute nei *curriculum vitae*, anche richiedendo eventuali integrazioni. Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall'Albo, fermo restando quanto previsto all'art. 76, D.P.R. n. 445/2000.
- 6. L'Avvocato che ha presentato la richiesta di iscrizione completa in tutti i suoi aspetti, è inserito nell'apposito Albo. EPAP si riserva, in caso di inadeguatezza o incompletezza del *curriculum vitae* allegato alla richiesta di iscrizione all'Albo, di non inserire i professionisti nell'Albo stesso.
- 7. L'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo o aspettativa in capo all'Avvocato in merito all'affidamento di eventuali incarichi.
- 8. In ogni momento il professionista potrà chiedere che la sua posizione personale venga integrata o aggiornata, inviando apposita richiesta, firmata digitalmente, da far pervenire via pec epap@pec.epap.it, indicando nell'oggetto "Richiesta Integrazione Iscrizione Albo Avvocati EPAP" ed utilizzando l'apposito modulo allegato al Disciplinare.
- 9. L'iscrizione all'Albo ha validità triennale. Al decorso del triennio, EPAP trasmetterà ai professionisti iscritti una richiesta di conferma ovvero di integrazione della propria posizione. In caso di mancato riscontro nel termine di 15 giorni, l'iscrizione si intenderà decaduta e, quindi, il professionista sarà cancellato dall'Albo.



5. Conferimento dell'incarico

- 1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio avvalendosi di patrocinio legale e/o richiedere un parere è assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione (ovvero, in casi di necessità e urgenza con determina presidenziale da sottoporre a ratifica del Consiglio).
- 2. EPAP, tenuto conto delle prescrizioni di cui al proprio Codice Etico, anche in materia di conflitto d'interessi, nel perseguimento dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, individua l'Avvocato sulla base dei seguenti elementi:
 - a. materia, tipologia e valore del contenzioso;
 - b. specializzazioni ed esperienze dell'Avvocato;
 - c. eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
 - d. evidente analogia, ovvero complementarietà, ovvero consequenzialità con altri incarichi precedentemente conferiti:
 - e. valutazione di precedenti attività svolte dall'Avvocato in favore di EPAP, anche in termini di tempestività negli aggiornamenti, di proattività negli adempimenti e di impegno profuso per l'esito positivo del contenzioso;
 - f. disponibilità a patrocinare nel Foro di riferimento.
- 3. Gli incarichi sono conferiti all'Avvocato per singolo grado di giudizio, restando in capo all'Ente, nell'eventuale grado successivo, la scelta discrezionale fra il rinnovo del mandato al medesimo Avvocato o il conferimento dell'incarico ad altro professionista.
- 4. L'incarico viene conferito dal Legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, mediante lettera inviata a mezzo pec, da restituirsi sottoscritta digitalmente in segno di integrale accettazione.
- 5. Con l'accettazione dell'incarico, l'Avvocato conferma:
 - l'inesistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitti di interessi con l'Ente in ordine all'incarico affidato:
 - la permanenza delle condizioni oggetto di autodichiarazione resa in fase di iscrizione all'Albo, *ivi* inclusa la validità della polizza assicurativa (fornendo se del caso gli estremi concernenti l'aggiornamento di tale polizza).

6. Sospensione e cancellazione dall'Albo

- 1. L'Avvocato può in ogni momento chiedere la cancellazione dall'Albo.
- 2. EPAP dispone, in ogni caso, la cancellazione dall'Albo dell'Avvocato che:
 - 1) abbia perso i requisiti di iscrizione di cui all'art. 3;
 - 2) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato per due volte ad un incarico affidatogli dall'Ente;
 - 3) non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato, secondo quanto rilevato dall'Ente in base a propri autonomi ed insindacabili giudizi;



- 4) abbia divulgato a terzi notizie, informazioni o documenti o altro tipo di documentazione sensibile, riguardante EPAP;
- 5) abbia reso dichiarazioni risultate non veritiere e/o non corrette in tutto o in parte, o tali dichiarazioni siano divenute non più veritiere e/o non corrette durante lo svolgimento del rapporto e l'Avvocato non abbia precedentemente informato l'Ente su tali circostanze.
- 3. EPAP può disporre, invece, la sospensione dall'Albo degli Avvocati che non trasmettono all'Ente gli atti in corso di giudizio, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo art. 8.

7. Determinazione dei compensi

- 1. Il compenso dell'Avvocato è determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle "*Parametri Forensi*" tempo per tempo vigenti, allegate al D.M. n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii., ovvero adottate in sostituzione delle stesse con successivo atto normativo.
- 2. I compensi, come sopra indicati, comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale resa dall'Avvocato, rimanendo esclusi gli oneri e i contributi previsti per legge in relazione all'incarico conferito.
- 3. Non sono riconosciuti rimborsi relativi ad eventuali spese non preventivamente autorizzate dall'Ente.
- 4. In caso di incarico congiunto, il corrispettivo sarà liquidato così come previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 8, comma 1, del D.M. 55/2014 ss.mm.ii.).
- 5. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato.
- 6. In caso di attività giudiziali/stragiudiziali di particolare complessità motivata in relazione alla natura delle questioni trattate, all'urgenza della prestazione, ai possibili impatti sull'azione dell'Ente, ai risultati e ai vantaggi conseguibili, il compenso in deroga ai criteri di cui al primo comma del presente articolo potrà essere determinato sulla base di un preventivo prodotto dal professionista.
- 7. La liquidazione degli importi dovuti all'Avvocato avviene di norma alla definizione del procedimento di cui all'Incarico e, quindi, alla definizione dello specifico grado di giudizio. L'Avvocato dovrà trasmettere all'EPAP, ed in particolare ai Servizi Legali e Compliance (e-mail: servizilegali@epap.it) la pre-notula analitica con specifica indicazione dei compensi maturati per ciascuna fase, secondo il modello allegato alla lettera di incarico. L'Ente, espletate le verifiche di competenza con riferimento alla correttezza degli importi della pre-notula rispetto ai criteri stabiliti nel presente articolo, nonché alle attività effettivamente espletate, rilascerà nulla-osta all'Avvocato che quindi potrà emettere la fattura elettronica.



8. Obblighi dell'Avvocato nell'esecuzione del mandato

- 1. L'Avvocato dovrà adempiere l'incarico affidato da EPAP nel rispetto del disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, Cod. Civ. e 12, Codice Deontologico Forense.
- 2. L'Avvocato, nell'espletamento dell'incarico, dovrà altresì, senza riconoscimento di ulteriore compenso:
 - a) aggiornare periodicamente EPAP sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, inviando copia degli atti del giudizio o altre informazioni necessarie, nonché riscontrare tempestivamente eventuali richieste dell'Ente;
 - b) trasmettere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è stato incaricato, una relazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, ovvero proporre ulteriori azioni connesse e/o conseguenti al giudizio oggetto dell'incarico;
 - c) rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione sulla vicenda oggetto dell'incarico;
 - d) informare con un congruo anticipo EPAP sulla eventuale necessità di sostenere delle spese vive, indicandone l'ammontare anche presunto;
 - e) redigere un'apposita relazione sullo stato delle cause. L'Avvocato, al riguardo, si impegna altresì a trasmettere all'indirizzo PEC epap@pec.epap.it, nonché ai revisori legali incaricati, entro il 15 gennaio di ogni anno e per tutta la durata di ciascun giudizio, uno schema di rendiconto con le informazioni sullo stato della causa. L'Avvocato, nella redazione del predetto schema, dovrà indicare inoltre la misura dei compensi maturati nel corso di ogni singola annualità relativa all'incarico;
 - f) recuperare le spese di lite liquidate dal Giudice direttamente dalla controparte, previo accertamento della sua solvibilità, all'esito dei giudizi conclusisi positivamente per l'Ente. Per tali attività, l'Ente riconoscerà all'Avvocato le sole spese vive sostenute per il tentativo di recupero, da intendersi ultimato con lo spirare del termine indicato nell'atto di precetto notificato alla controparte risultata soccombente.

9. Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli Avvocati per la richiesta di iscrizione all'Albo verranno trattati da EPAP nel rispetto della normativa in materia di tutela della protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per gli adempimenti strettamente necessari al presente Disciplinare, nonché per l'istituzione dell'Albo. In qualunque momento l'Avvocato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, l'integrazione, nonché la correzione dei dati riportati nell'Albo. L'Avvocato, con la presentazione del Modulo di richiesta per l'iscrizione all'Albo, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al medesimo Disciplinare.

10. Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense.



- ALLEGATI:

- (a) Modulo di richiesta iscrizione Avvocato e Informativa privacy (individuale)
- (b) Modulo di richiesta iscrizione Associazioni/Società, Modulo Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 e Informativa privacy(a bis.) Modulo di richiesta di integrazione iscrizione Albo Avvocati EPAP
 (b bis.) Modulo di richiesta di integrazione iscrizione Albo Avvocati EPAP Associazioni/Società

